



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 15/11/2007**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 9 novembre 2007, n. 1256

Progetto definitivo per la costruzione del metanodotto "Interconnessione SNAM con Reggente-Chieuti", in territorio di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (Fg). Istanza presentata dalla Società Gasdotti Italia s.p.a. con sede legale in Milano ed unità operativa in San Giovanni Teatino (Ch).

Il giorno 9 novembre 2007 in Bari, nella sede del Settore

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 prevede l'esercizio delle Regioni per le funzioni amministrative previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112/98;
- in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112/98, con L.R. 19/00 la Regione Puglia ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti le pubbliche utilità e le occupazioni d'urgenza relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- con nota in data 05/05/2006 la Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano ed unità operativa in San Giovanni Teatino (CH), per quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 13/2001, ha richiesto al Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia l'indizione di una conferenza di servizi, volta all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di

assenso propedeutici all'adozione del provvedimento autorizzativo alla realizzazione del metanodotto denominato "Interconnessione SNAM con Reggente-Chieuti", in territorio di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (Fg),

- la Società Gasdotti Italia S.p.A., ha provveduto a trasmettere copia del progetto a tutti gli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla conferenza di servizi, come dimostrato, dalla suddetta Società, dalle attestazioni di avvenuta ricezione del progetto medesimo;

- a seguito di richiesta del competente Settore regionale ai Lavori Pubblici è risultato che il metanodotto in argomento non è soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale né a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. N. 11/2001, non rientra fra le infrastrutture lineari appartenenti alla rete nazionale gasdotti ed è da ritenere di interesse regionale;

- che nel corso delle riunioni della conferenza di servizi, svolte presso il Settore regionale ai Lavori Pubblici in data 11.12.2006, 26.01.2007 e 30.03.2007, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota in data 01/12/2006 n° 1050/2006 dell'ASL FG/3 Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di trasmissione del parere favorevole alle seguenti condizioni: "venga rispettato il dettato dell'art. 6 "Iter ed autorizzazione progettuale" del Regolamento Regionale 12-06-2006 n. 6 "Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili"; vengano protetti, in fase di realizzazione, eventuali corpi idrici ad uso potabile e tutte le opere di installazione ed esercizio degli impianti di acquedotto, eventualmente interessati dal percorso per la costruzione del metanodotto; in particolare dovrà essere rispettata la fascia di protezione dei condotti, eventualmente assoggettata a limitazioni di uso, quali ad esempio spandimento nel suolo di materiali possibile fonte di inquinamento, (Ministero dei lavori pubblici Delibera 04-02-1977 - Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento); venga ottemperato alle vigenti disposizioni in materia di impiego e detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, (D. Lgs 230/95 e D. Lgs 241/00); vengano rispettati i dettati delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: D.Lgs 626/94, D.P.R.303/56 D.P.R.547/55 D.Lgs 528/99 e loro successive modificazioni ed integrazioni."

- nota in data 7/12/2006 del Comune di Torremaggiore con la quale con la quale è stato espresso parere di conformità urbanistico favorevole condizionato alla verifica da parte degli organismi sovracomunali competenti della compatibilità positiva dell'intervento con il PAI ed il PUTT;

- nota in data 13.10.2006 del Comune di Castelnuovo della Daunia con la quale si attesta, che la costruzione del metanodotto non è in contrasto con le norme della strumentazione urbanistica del vigente P.R.G. del medesimo Comune, approvato con D.G.R. n° 1192 del 29/04/1998;

- nota del 10.01.2007 con la quale il Comando Reclutamento e Forze di Complemento Puglia, visto il parere tecnico dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Sud, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti e tenuto conto del rinvenimento di ordigni bellici nell'area dei Comuni limitrofi di Torremaggiore (FG) e Serracapriola (FG) ha concesso il nulla-osta subordinatamente alla effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- parere favorevole dell'Ufficio regionale Espropri del Settore LL.PP all'approvazione del progetto definitivo;

- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, di Taranto, con le seguenti

precisazioni: esecuzione di scavi preventivi presso la cameretta SGI esistente ma da ampliare (limitrofa alla zona archeologica vincola "Castel Fiorentino"), presso cameretta SGI di progetto, presso la cabina di misura di progetto seguiti da archeologi conosciuti alla medesima Soprintendenza questo Ufficio;

- rilascio, in senso positivo, da parte dell'Ufficio regionale Strumentazione Urbanistica del Settore Urbanistica: dell'attestazione di compatibilità paesaggistica" ex art. 4.03 delle N.T.A. del PUTT/T, fatto salvo il rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art. 23 L.R. 20/01 da parte del Comune di Castelnuovo della Daunia;

- nota in data 06.03.2007 del Comune di Castelnuovo della Daunia di rilascio di autorizzazione paesaggistica;

- nota in data 26.03.2007, con la quale il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto;

- parere in data 27.02.2007 dell'Autorità di Bacino di compatibilità con le previsioni del PAI con le seguenti prescrizioni:

- gli attraversamenti dei corsi d'acqua eseguiti con scavi a cielo aperto (Canale della Bufola e reticoli secondari) siano ripristinati nella forma e dimensioni antecedenti l'intervento, sì da garantire la loro originaria funzionalità, anche utilizzando materiali di rivestimento, tipici dell'ingegneria naturalistica, atti ad evitare possibili erosioni e/o scalzamenti;

- i materiali di scavo siano utilizzati e/o smaltiti secondo le prescrizioni di legge;

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa de deflusso delle acque superficiali e non alterino i superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in m superficiali nelle trincee realizzate per la posa delle tubazioni;

- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali superficiali che si dovessero infiltrare nella trinci pendenza longitudinale del fondo;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, significativo aumento del livello di pericolosità;

- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio.

- nota in data 27.03.2007 con la quale l'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha comunicato la non interferenza degli interventi previsti in progetto con aree a pericolosità da frane o idraulica;

- nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la quale non sono state sollevate obiezioni

all'attuazione del progetto in argomento;

- Vista la nota in data 13.04.2007 con la quale la Società Gasdotti Italia S.p.A. ha comunicato di aver trasmesso a tutti gli enti e/o organismi interessati copia del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 30.03.2007;

- Vista la successiva nota in data 04.09.2007 con la quale la medesima Società Gasdotti Italia S.p.A., nel comunicare l'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dall'intervento, ha chiesto l'adozione del provvedimento autorizzativo finale per la realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo del metanodotto denominato

- "Interconnessione SNAM con Reggente-Chieuti", in territorio di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (Fg);

- Ritenuto che, sulla base di quanto in premessa riportato, l'istruttoria possa ritenersi favorevolmente conclusa.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

- Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la La legge 07.08.1990 n. 241;

- Visto il Decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

- Visto il Decreto legislativo 23.05.2000 n. 164

- Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 come modificato dai D. Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004

- Vista la L.R. 30.11.2000 n. 19

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### ART. 2)

Ai sensi dell'art. 52 quater del D. P.R. 327/201, come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004, è dichiarata di pubblica utilità, con contestuale approvazione del progetto, la costruzione del metanodotto "Interconnessione SNAM con Reggente-Chieuti", in territorio di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (Fg), come da progetto definitivo predisposto e presentato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A..

##### ART. 3)

La Società dovrà adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni presentate dagli Enti richiamati in narrativa, da presentare, in copia, all'Ufficio Industria Energetica e ai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia interessati territorialmente dall'intervento.

ART. 4)

Di dichiarare le opere previste in progetto e autorizzate col presente decreto di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004.

ART. 5)

La Società dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di deposito del progetto, adeguato alle prescrizioni, all'Ufficio Industria Energetica e ai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia.

ART. 6)

- Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Settore Industria ed Industria Energetica e, per quanto nelle aree di competenza, dai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere oggetto del presente provvedimento;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.)

- a nominare la Direzione dei lavori, che sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato e dell'esecuzione delle stesse alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui all'art. 11 del D. Lgs. 494/94, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori.

ART. 8)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

ART. 9)

Di notificare, a cura del Settore Industria e Industria energetica -Ufficio Industria Energetica, la presente Determinazione alla Società istante e ai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia.

ART. 10)

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Avv. Davide F. PELLEGRINO